Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/11/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO - Prot. 6882/1309 pfi 25-26/PM/ag DEL 28 SETTEMBRE 2026 – CARMINE AMBROSIO, MARTIN ALEJANDRO MILOCCO, JUAN MARTIN VIVAS, SOCIETA' A.S.D. CORLETO PERTICARA

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango- Presidente – Rocco Mario Ceraldi** e **Loredana Satriani – Componenti**;

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **28 SETTEMBRE 2026**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

1) *il Sig.* ***AMBROSIO CARMINE,*** *all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Corleto Perticara:*

a) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di seguire la procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sportivo ovvero la corretta procedura prevista dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del calciatore sig. Milocco Martin Alejandro, omettendo di trasmettere allo Sportello Unico per l'immigrazione competente la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero debitamente sottoscritta e proposta di contratto di soggiorno, nonché per avere richiesto il tesseramento del calciatore sig. Milocco Martin Alejandro per la società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base della predetta irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché ancora per avere consentito al sig. Milocco Martin Alejandro, anche a seguito dell'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno in data 1.4.2026, notificata in pari data, di*

svolgere attività sportiva nell'ambito della società A.S.D. Corleto Perticara sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;

b) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di seguire la procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sportivo ovvero la corretta procedura prevista dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del calciatore sig. Vivas Juan Martin, omettendo di trasmettere allo Sportello Unico per l'immigrazione competente la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero debitamente sottoscritta e proposta di contratto di soggiorno, nonché per avere richiesto il tesseramento del calciatore sig. Vivas Juan Martin per la società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2024 - 2025, rinnovato anche per la stagione 2025-2026 sulla base della predetta irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che è stata in ogni caso archiviata per mancata presentazione del tesserato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza; nonché ancora per avere consentito al sig. Vivas Juan Martin, anche a seguito dell'emissione del provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno e della notifica del decreto di espulsione del medesimo in data 27.3.2026, di svolgere attività sportiva nell'ambito della società A.S.D. Corleto Perticara sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;*

2) *Il Sig.* ***MARTIN ALEJANDRO MILOCCO****, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Corleto Perticara:*

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso presentato una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 ed avere richiesto il tesseramento per la società A.S.D. Corleto Perticara nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base di tale irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; nonché per avere svolto attività agonistica in favore e nell'ambito di tale società anche dopo l'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno notificata in data 1.4.2026, sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;

3) il Sig. ***JUAN MARTIN VIVAS****, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Corleto Perticara:*

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso presentato una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 22 del D. Lgs. 286/1998, non presentandosi all'Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza con conseguente archiviazione dell'istanza, nonché per avere richiesto il tesseramento per la società A.S.D. Corleto Perticara nella stagione sportiva 2024 - 2025, rinnovato anche per la stagione 2025-2026 sulla base di tale irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; nonché ancora per avere svolto attività agonistica in favore e nell'ambito di tale società anche dopo l'emissione del provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno e della conseguente notifica del decreto di espulsione in data 27.3.2026, sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;

4) la Società ***A.S.D. CORLETO PERTICARA*** *a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ambrosio Carmine, Milocco Martin Alejandro e Vivas Juan Martin, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **26 OTTOBRE 2026**, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i **deferiti** indirizzate; dato atto della presenza della **Procura Federale** nella persona dell'**Avv. Nicola Monaco**; dato, altresì, atto della presenza del **Presidente** della **ASD CORLETO PERTICARA, Sig. Carmine Ambrosio**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Donato Gagliardi**, giusta nomina presente in atti; rilevata altresì la mancata comparizione dei deferiti **Sig.ri Martin Alejandro Milocco** e **Juan Martin Vivas**, ne dichiarava la contumacia.
Verificata, nella medesima udienza, la volontà di non aderire, da parte della **Procura Federale**, all'applicazione di sanzione su richiesta delle parti di cui all'**art. 127 C.G.S.**, e considerata l'impossibilità di valutare qualsiasi eventuale richiesta da parte dei deferiti contumaci, dava ingresso alla fase dibattimentale, in cui **l'Avv. Monaco** si riportava integralmente all'**Atto di Deferimento,** e ne illustrava i motivi, formulando le seguenti richieste per:

- **CARMINE AMBROSIO**: inibizione per 2 (DUE) anni e 6 (SEI) mesi;
- **MARTIN ALEJANDRO MILOCCO**: squalifica per 1 (UNO) anno;
- **JUAN MARTIN VIVAS:** squalifica per 1 (UNO) anno;
- **SOCIETA' A.S.D. CORLETO PERTICARA:** comminarsi Euro 3.000,00 (TREMILA/00) di ammenda;

Il **T.F.T.** procedeva altresì all'audizione dell'Avv. **Donato Gagliardi,** il quale, in via principale, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, l'applicazione del minimo trattamento sanzionatorio, evidenziando come: 1. il **Presidente** della Società **ASD Corleto Perticara**, Sig. **Carmine Ambrosio**, avesse agito con estrema correttezza e secondo buona fede, essendosi avvalso, per

richiedere il tesseramento dei calciatori **Milocco** e **Vivas**, della procedura ordinaria prevista dal **Portale Telematico** della **FIGC-LND**; 2. come l'iter amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno fosse stato inoltrato correttamente con l'invio del kit postale; 3. come, solo a seguito dell'autorizzazione (nulla osta) rilasciata dall'**Ufficio Centrale Tesseramenti** della **FIGC**, avesse permesso l'impiego dei ridetti calciatori nelle gare disputate dalla propria squadra, in attesa del completamento dell'iter di rilascio del permesso di soggiorno da parte della **Questura;** 4. come, nella vicenda che vedeva coinvolti i predetti **calciatori**, dal punto di vista soggettivo, non vi fosse stato alcun intento doloso o fraudolento finalizzato ad ottenere vantaggi sul piano economico o sportivo;

Considerato che, dalla relazione conclusiva della **Procura Federale**, sia emerso quanto di seguito riportato: *i calciatori argentini **Juan Martin Vivas** e **Martin Alejandro Milocco** sono stati tesserati dalla A.S.D. Corleto Perticara quali calciatori non professionisti, previa autorizzazione dell'Ufficio Tesseramento della FIGC, rispettivamente con decorrenza dall'8 agosto 2024 — con successivo rinnovo per la stagione sportiva 2025/2026 — e dal 19 agosto 2025. È altresì emerso che il tesseramento dei calciatori è stato richiesto e ottenuto facendo leva, tra l'altro, sulla mera ricevuta del **kit postale** relativo alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Gli accertamenti eseguiti presso la Questura di Potenza hanno tuttavia consentito di verificare che entrambi i calciatori, dopo essere entrati nel territorio nazionale con **visto uniforme di tipo "C" per motivi turistici,** hanno svolto attività sportiva in favore della società in assenza di un titolo di ingresso e di soggiorno specificamente idoneo all'instaurazione di un rapporto di lavoro. In particolare, con riferimento a **Vivas Juan Martin**, la domanda di permesso di soggiorno presentata nel 2024 è stata archiviata con decreto del Questore di Potenza del 9 dicembre 2025, a seguito della mancata presentazione dell'interessato alle convocazioni fissate per il completamento della procedura e per l'acquisizione dei rilievi foto-dattiloscopici. Il calciatore, dopo un nuovo ingresso in Italia avvenuto il 6 agosto 2025 con visto turistico, non ha presentato una nuova e tempestiva domanda di permesso di soggiorno, permanendo sul territorio nazionale oltre il periodo consentito. Nei suoi confronti è stato pertanto adottato, in data 27 marzo 2026, decreto di espulsione con concessione del termine per la partenza volontaria.*
*Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Potenza risulta, inoltre che, nei confronti del calciatore **Martin Alejandro Milocco**, in data 1 aprile 2026, veniva notificato provvedimento con cui la domanda di permesso di soggiorno veniva dichiarata irricevibile e, contestualmente, decreto di espulsione con partenza volontaria.*
*Nonostante tale quadro, dall'esame delle distinte di gara, è emerso che i ridetti calciatori siano stati comunque inseriti nelle distinte della A.S.D. Corleto Perticara anche successivamente alla notifica dei provvedimenti di espulsione del **27 marzo 2026 (**per **Vivas)** e del **01 aprile 2026 (**per **Milocco)**,* come ben risulta dalla documentazione presente in atti;

Rilevato come, l'**art. 40** ***quater*** delle **N.O.I.F.,** in merito al tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche, stabilisce che, le società della Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'Unione Europea purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, nonché muniti, per quanto riguarda i calciatori extracomunitari, (**comma 1.1 b)** di copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

Valutato come, l'**art. 22 D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** - preveda che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto di ingresso rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana presso lo Stato di origine o di stabile residenza, sulla base del **nulla osta al lavoro** trasmesso telematicamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisite le informazioni dalla Questura competente*;*

Considerato che, in base a quanto si deduce dalla lettura dell'**art. 30** (**permesso di soggiorno per motivi familiari**) del **D.lgs. n. 286/1998**, il visto turistico non può essere convertito in permesso di soggiorno, eccezion fatta per il cittadino straniero (non comunitario) regolarmente soggiornante ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che ne faccia richiesta per motivi familiari ivi indicati ovvero per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia;

Atteso che, dalla documentazione della **Questura**, acquisita e prodotta dalla **Procura Federale**, risulta come gli atleti **deferiti** fossero in possesso di un normale **visto turistico**, documento di per sé non valido per la sottoscrizione di un contratto di lavoro né per l'ottenimento del permesso di soggiorno tramite la presentazione del kit postale, che, per tale motivo, nella fattispecie in esame, non può essere ritenuto titolo equipollente ai sensi dell'**art. 40** ***quater*** **1.1. b)** delle **N.O.I.F.**;

Valutato, pertanto, come i calciatori **Milocco** e **Vivas** siano stati posti sotto contratto e tesserati per la Società nel mancato rispetto della sopra indicata normativa;

Osservato nondimeno come, i ridetti **calciatori**, siano stati inseriti in distinta ed abbiano svolto attività agonistica anche dopo la notifica dei provvedimenti di rigetto/archiviazione delle richieste di permesso soggiorno da parte della **Questura di Potenza** nonché dei decreti di espulsione emessi dalla **Prefettura**;

Valutato, di conseguenza, come la condotta del **Presidente** della **ASD Corleto Perticara** si è posta in contrasto, non solo con la normativa prevista dal sopra indicato **Testo Unico sull'immigrazione** e con le altre **norme federali** in materia di tesseramento dei calciatori**,** ma anche con l'ordinaria diligenza commisurata alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere nello svolgimento di detta qualifica, oltre che con i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art.4, comma 1**, del **C.G.S.** ai quali ogni soggetto chiamato a svolgere attività rilevante nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ai sensi dell'**art. 2** del ridetto **Codice**, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (cfr., ***Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – decisione n. 0018 CFA del 03 agosto 2023***);

Considerato, tuttavia, come, tale condotta, vada certamente attenuata attesa la circostanza per cui, il ridetto **dirigente**, abbia provveduto al tesseramento dei **calciatori** solo a seguito dell'autorizzazione ottenuta da parte dell'**Ufficio Tesseramenti** della **F.I.G.C.** a conclusione dell'espletamento dell'ordinaria procedura nonché sulla base dell'avvio del procedimento attivato presso la **Questura di Potenza** finalizzato al conseguimento del permesso di soggiorno per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico; ragion per cui abbia ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. ***CFA IV SEZIONE, decisione n. 0078 - CFA decisione del 30 dicembre 2024***);

Atteso, dunque, come dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui agli **art. 4 del C.G.S.**, ascrivibile ai **deferiti** in violazione dei princìpi di lealtà, probità e correttezza, posti a fondamento dell'Ordinamento Sportivo;

Considerato, inoltre**,** come nessuna valutazione, diversa da quella che emerge dalla documentazione presente in atti, possa essere operata sulla posizione dei **calciatori** data la contumacia degli stessi e l'assenza di qualsiasi attività difensiva ad essi riconducibile;

Atteso che, il comportamento imputabile a tutti i **deferiti**, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta e oggettiva, *ex* **art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.**, a carico della **Società** rappresentata;

Considerato, infine, come questo **Collegio** ritenga lecita, in ragione anche di proprio consolidato orientamento, l'applicazione di sanzioni, almeno nei confronti del **Presidente** e della **Società**, comunque mitigate rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate, tenuto conto della complessità della normativa che regola i permessi di soggiorno e i flussi migratori, a cui si aggiunge la circostanza dell'aver

agito sicuramente secondo buona fede avendo operato in uno contesto, quale quello inerente una piccola Società del settore dilettantistico, privo dei necessari strumenti tecnico-giuridici comunque indispensabili per la gestione di procedure particolarmente articolate e composite.

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA,** in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

IRROGA a:

- **CARMINE AMBROSIO, inibizione di mesi 8 (OTTO);**
- **MARTIN ALEJANDRO MILOCCO, squalifica per anni 1 (UNO);**
- **JUAN MARTIN VIVAS, squalifica per anni 1 (UNO);**
- **SOCIETA' A.S.D. CORLETO PERTICARA, ammenda di EURO 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO/00).**

Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C.R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4** e **53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 05/11/2026

Il Segretario
Rocco Leone

Il Presidente
Emilio Fittipaldi